

teva attendere l'ispettore col consenso dell'autorità da cui dipende.

Io ho detto che, oltre il suo ufficio d'ispettore, egli può con vantaggio del luogo dove risiede fare il professore od il maestro nella scuola degli allievi maestri; può insegnare un ramo di quelle materie che s'insegnano nelle scuole magistrali; potrebbe anche prestare la sua opera in altre scuole locali, come, per esempio, negli asili infantili, tuttavolta che questa opera non porti pregiudizio alle sue attribuzioni principali, cioè a quelle di ispettore. Tutte le altre occupazioni gli sono vietate.

Così io trovo che l'obbiezione dell'onorevole deputato Botta ha qualche fondamento e che la frase: *ogni altro ufficio pubblico*, non è sufficiente per comprendere le professioni liberali.

Rifletta però che implicitamente nello stesso articolo vi è questa proibizione, perchè dice che gl'ispettori possono con speciale permissione del Ministero attendere ad altre cure relative all'istruzione; dunque, se per attendere ad altre cure dell'istruzione, gli è necessario il permesso del Ministero, questo si richiederà tanto più per esercitare un'arte, una professione liberale. Tuttavia si potrebbe togliere la parola *pubblico*, e dire che ogni altro ufficio è incompatibile con quello d'ispettore.

CHEVAL. Monsieur le ministre n'a pas précisément répondu à ma question. Il ne parle pas des maîtres d'école; il ne dit pas s'il leur applique le même principe qu'aux instituteurs.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. In questa legge non si parla dei maestri di scuola. L'idea dell'onorevole Cheval può essere presa in considerazione in una legge sull'istruzione primaria; ed è giusta l'osservazione che un maestro retribuito convenientemente non deve esercitare altra professione che lo distraiga, che sia incompatibile con quella che ha; ma non è il caso d'inserirlo in questa legge.

Io proporrei adunque che l'ultimo alinea di questo articolo fosse così concepito:

« Qualsiasi altra professione è incompatibile coll'ufficio di ispettore. »

BUFFA, relatore. Si potrebbe dire: « L'esercizio di qualsiasi professione, ecc. »

BOTTA. « L'esercizio di ogni altro impiego o professione è incompatibile, ecc. »

PRESIDENTE. L'articolo 72 sarebbe quindi così concepito:

« Gl'ispettori possono con speciale permissione del ministro attendere ad altre cure relative all'istruzione. L'esercizio di ogni altro impiego o professione è incompatibile. »

PESCATORE. Domando la parola.

Non è incompatibile l'esercizio dell'impiego, ma lo è l'impiego stesso: così pure la professione di diritto compete naturalmente; è il suo esercizio che è incompatibile. Dunque bisogna dire:

« Ogni altro impiego o esercizio di professione è incompatibile. »

PRESIDENTE. Stando alla proposta che era stata fatta dalla Commissione, si potrebbe dire: « Ogni altro ufficio pubblico o professionale è incompatibile. »

DELLA MOTTA. Domando la parola. (*Rumori*)

Mi pare che la parola *ufficio* non sia conveniente; essa ha un'estensione immensa, giacchè potrebbe persino impedire la tutela e gli uffizi municipali. Ora io non credo che tale sia l'intendimento della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone di dire:

« Ogni altro ufficio e l'esercizio di qualunque professione sono incompatibili. »

DELLA MOTTA. Io proporrei la redazione seguente: « Ogni altro impiego o professione sono incompatibili. »

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe dunque così concepito:

« Gl'ispettori possono con speciale permissione del ministro attendere ad altre cure relative all'istruzione. Ogni altro impiego è incompatibile. »

BOTTA. Ma non si esprime la mia idea; la professione non è un impiego: questo lo dà il Governo, quella la prendiamo noi. Io aveva proposto di dire: « L'esercizio di ogni altro impiego o professione è incompatibile. » Io accetto qualunque redazione, purchè si rendano incompatibili con quest'ufficio anche le professioni.

PRESIDENTE. Si potrebbe dunque dire: « Ogni altro impiego e l'esercizio di qualunque professione sono incompatibili. » (*Sì! sì!*)

Metto dunque ai voti l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Si passa ora alle disposizioni speciali.

Prima dell'articolo 73 della Commissione verrebbe un emendamento del deputato Mamiani così concepito:

« Oltre il disposto negli articoli del paragrafo 5, saranno determinate per legge le condizioni giusta le quali le amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte integrale nel governo delle proprie scuole ed istituti. »

Il deputato Mamiani ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

MAMIANI. Ancora che tutti siamo qui desiderosi di giungere al termine dell'esame della presente legge, e sebbene io sappia quanto tempo e quanta fatica vi abbiamo già spesa intorno, e come la materia sua fu da noi cerca, sminuzzata e, quasi dirò, tritata insino all'ultimo atomo, ciò non ostante, concedetemi che io vi intrattenga, e indugi ancora per pochi istanti, affinchè noi possiamo dalla legge ritrarre il frutto e l'utilità intera che abbiamo diritto di conseguire. Mi sono sempre ingegnato di riuscir breve; ne avrò maggior cura quest'oggi, dappoichè tutti affrettiamo con qualche giusta impazienza inverso la fine.

Tra parecchie cose che io notava (altra volta parlando) sul tutto insieme d'una legge, ed a cui diceva convenirsi aver l'animo nella compilazione di essa, una era questa, che bisogna con diligenza tragarle cansare il pericolo che alcuna sua disposizione anche minima, alcun suo anche brevissimo capoverso, una frase sola od un sol vocabolo non impedisca od almeno non difficolti e ritardi i futuri incrementi, il futuro spiegamento e progresso della rispettiva libertà e perfezione civile.

Ora, io credo che noi non adempiremo convenevolmente cotesto ufficio, se non troviam modo di restringere alquanto ed attenuare l'assoluta ed universale espressione raccolta nella definizione dell'articolo primo, il qual dice: « l'insegnamento è o privato o pubblico; il ministro invigila il privato, e governa il pubblico. »

Noi vanamente abbiamo schivato la difficoltà e il rischio di definire quali specie di scuole siano da dimandarsi pubbliche, e quali non pubbliche; imperocchè noi non potremo ad arbitrio nostro mutare nè la natura delle cose, nè la significazione dei vocaboli.

Certo quando noi verremo alla compilazione delle leggi speciali, c'ingegneremo di sottrarre all'amministrazione pubblica tutto ciò che non gli si annette in modo intrinseco ed essenziale; e, per esempio, allora potremo decretare che una istituzione educativa od insegnativa, per ciò solo che sia sov-